



COMUNE DI CENTALLO

Provincia di Cuneo

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) della proposta di Piano di Recupero in Comune di Centallo (area "01RS01") ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il sottoscritto Geom. Ferrione Paolo, nella sua qualità di Dipendente del Comune di Centallo, appositamente individuato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 24 maggio 2021 quale Organo Tecnico Comunale, con compiti di verifica preventiva circa l'assoggettabilità degli Strumenti urbanistici, dei Piani regolatori e loro varianti alla valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998;

Premesso che:

- In data 04/02/2021 - Prot. n. 1515/2021 è pervenuta la proposta di Piano di Recupero di libera iniziativa, Pratica Edilizia n. 26/2021, ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. n. 56/1977, comprensiva della documentazione necessaria all'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito V.A.S.), intesa a realizzare una "Ricomposizione volumetrica con recupero ambientale", da eseguirsi, come prescritto al punto 2.2 n. 15 dell'art. 19 delle N.d.A. del vigente P.R.G.C., ricadente in area "01RS01" - "Area residenziale di interesse Storico Artistico- Ambientale" - in Via F. Crispi, Largo F. Vico e Via Ospedale, con individuazione catastale al Foglio 19 mappale 170 sub. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-19-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34, per una superficie catastale totale di mq. 2419, successivamente integrata in data 18/03/2021 prot. n. 3468, in data 22/04/2021 Prot. n. 5706 e in data 26/04/2021 Prot. n. 5909;
- ai sensi dell'art. 41 bis c. 6 e art. 40 c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i. il suddetto piano rientra tra gli interventi per cui è previsto che l'autorità competente valuti se detto progetto produca impatti significativi sull'ambiente, attraverso una verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) da svolgersi secondo le modalità dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la proposta pervenuta comprende lo specifico documento tecnico, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, per l'avvio della necessaria fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S.,

Dato atto che il Comune di Centallo ha avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. contestualmente all'adozione del Piano di Recupero in questione, avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 10/05/2021

Considerato che:

- che il Rapporto Preliminare, con tutta la documentazione presentata, è stata trasmessa in data 24/05/2021 Prot. n. 7619/2021, ai soggetti competenti in materia ambientale, come di seguito individuati, ai fini dell'ottenimento del parere ambientale di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:
 - Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio;
 - ARPA Piemonte- Dipartimento di Cuneo- Attività istituzionale di produzione;
 - A.S.L CN 1- Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;

- gli Enti sopraindicati, interessati dal procedimento, hanno fatto pervenire i propri contributi, ed in particolare:
 - Provincia di Cuneo Parere Prot. 38907 del 17/06/2021 pervenuto al Comune in data 18/06/2021 – Prot. n. 8929;
 - A.S.L. CN 1 nota Prot. 69944 del 23/06/2021 pervenuto al Comune in data 24/06/2021 Prot. n. 9201
 - ARPA Piemonte nota Prot. 65241 del 16/07/2021 pervenuto al Comune in pari data – Prot. n. 10737

Dato altresì atto che dal contenuto dei sopra elencati pareri tutti gli Enti coinvolti in fase di Verifica di VAS hanno espresso parere di non assoggettamento a Valutazione, a condizione che nelle successive fasi progettuali, autorizzative ed esecutive del Piano di Recupero in argomento, vengano recepite ed approfondite le specifiche considerazioni e valutazioni in essi contenute e di seguito riportate:

- **Parere PROVINCIA di Cuneo - Settore Presidio del Territorio**

La Provincia di Cuneo ha espresso il proprio parere tenendo conto dei contributi specifici del Settore Viabilità, dell'Ufficio Protezione Civile, dell'Ufficio Acque e dell'Ufficio Pianificazione.

Settore Viabilità: ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito, tenuto conto che l'intervento di recupero non presenta aspetti direttamente connessi alla viabilità di competenza provinciale.

Ufficio Protezione Civile: richiama una serie di normative volte al coordinamento tra la pianificazione urbanistica ed i piani di protezione civile, in particolare in materia di difesa del suolo, di rischio sismico e di rischio di incidenti rilevanti.

Ufficio Acque: ritiene che lo strumento non debba essere sottoposto alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica, puntualizzando che dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n. 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;

Richiede inoltre che le seguenti condizioni/indicazioni, siano inserite nel presente provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Ufficio Pianificazione: ritiene che la proposta di intervento sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale (PTP). Rammenta altresì il rispetto degli adempimenti previsti all'art. 40, comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i.

- **Parere ASL CN1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica**

Nel parere ASL viene riportata la seguente precisazione:

- dovranno essere adottate efficaci azioni mitigative atte a tutelare gli insediamenti esistenti nelle immediate vicinanze dai possibili impatti generati dalla fase di cantiere (es. polveri, rumori, ecc.);

- occorrerà tener conto dell'assetto degli edifici limitrofi e/o adiacenti esistenti, considerando la salvaguardia ed evitando la compromissione di eventuali diritti di terzi (in merito ad es. a luci e aperture, distanze da camini e comignoli, ecc.).

- **Parere ARPA Piemonte**

Nel contributo dell'ARPA vengono espresse le seguenti osservazioni, che dovranno essere prese in considerazione in sede progettuale, autorizzativa ed esecutiva:

Considerando che il progetto prevede l'inserimento di attività commerciali quali negozi, bar/pizzeria/ristorante, si chiede di garantire il corretto inserimento delle attività indicate nel contesto residenziale, al fine di evitare un disturbo in ambito acustico ai vicini recettori sensibili. A tal proposito, si chiede di definire in maniera oculata le zone da adibire all'eventuale carico-scarico merci, nonché i punti di installazione degli impianti tecnologici dedicati al raffreddamento/raffrescamento delle attività commerciali.

Si ricorda inoltre che gli eventuali dehors a servizio delle attività indicate dovranno rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

In merito a quanto indicato per le acque meteoriche, in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e per una maggiore tutela della falda superficiale, non particolarmente profonda, sarebbe opportuno evitare l'utilizzo di pozzi perdenti per lo smaltimento delle stesse. Si chiede quindi di valutare un sistema di smaltimento diverso da quello indicato, considerando altresì la possibilità, ove tecnicamente possibile e non determini, appunto, problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, di prevedere adeguati sistemi per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche: tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;

Relativamente alle previste operazioni di demolizione, si chiede di verificare preventivamente la presenza di sostanze pericolose (quali amianto) ed il loro corretto smaltimento/gestione secondo la normativa vigente.

Oltre alle misure di mitigazione indicate nel documento tecnico analizzato che, se non ancora effettuato, si chiede di inserire nelle Nda, si indica quanto segue:

- Prevedere almeno il 30% di superficie da mantenere permeabile e mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si consiglia di valutare, ove possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, soluzioni tecniche tese a favorire la permeabilità delle superfici, prevedendo pavimentazioni drenanti (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi e strade a bassa frequentazione) e limitando l'uso del manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- Per le aree a verde, utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- Prevedere la presenza di reti fognarie separate (ovvero una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, ove tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- Documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
- In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli “*Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia*” e negli “*Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*”, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;

- In sede di progettazione, seguire i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*”.

Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/20172 (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A tal fine si precisa che alcuni degli argomenti contenuti nelle suesposte osservazioni fanno parte di specifiche normative normalmente applicate e verificate in sede autorizzativa.

Considerato che i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione del Piano di Recupero dalla valutazione, in quanto anch'essi ritengono che non paiono sussistere criticità ambientali di rilievo, seppure i pareri espressi dai medesimi contengano osservazioni e raccomandazioni che dovranno essere valutati e sviluppati in sede progettuale, autorizzativa ed esecutiva;

Considerato altresì che la necessità di sottoporre l'intervento in argomento a verifica di assoggettabilità a VAS è imputabile, più che alla natura dell'intervento stesso, ad aspetti di tipo procedurale dovuti all'attuazione dello stesso tramite Piano di Recupero, secondo quanto stabilito da specifica normativa urbanistica comunale a maggior tutela paesaggistico-ambientale; Infatti l'intervento proposto è classificabile come un'ordinaria operazione di “ristrutturazione edilizia” che, ai sensi della vigente normativa regionale in materia, potrebbe essere realizzata con intervento diretto (art. 13 comma 3 lett. d della L.R. 56/1977 e s.m.i.);

L'Organo Tecnico comunale, successivamente all'analisi dei pareri degli Enti coinvolti, in funzione delle considerazioni in essi espresse e delle valutazioni e approfondimenti sopra puntualmente esposti, **dispone di non assoggettare alla procedura di V.A.S ex artt. 11 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la proposta di Piano di Recupero in oggetto, da attuarsi nel Comune di Centallo** condividendo così i pareri degli Enti interpellati circa la non assoggettabilità alla V.A.S., **a condizione** che lo strumento urbanistico esecutivo in argomento approfondisca e recepisca le considerazioni di tipo ambientale, evidenziate dall'OTC e contenute nei succitati contributi, allegati al presente Provvedimento quale parte integrante.

Centallo, li 19 luglio 2021

FERRIONE Geom. Paolo
(firmato digitalmente)

Allegati:

- Provincia di Cuneo Parere Prot. 38907 del 17/06/2021;
- A.S.L. CN 1 nota Prot. 69944 del 23/06/2021;
- A.R.P.A. Piemonte nota Prot. 65241 del 16/07/2021;

Segreteria Comune di Centallo

Da: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Inviato: venerdì 18 giugno 2021 09:13
A: comunecentallo.cn@legalmail.it
Oggetto: COMUNE CENTALLO OGGETTO: D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4, DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931. PDR IN AREA 01RS01 DEL PRGC DI CENTALLO. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE A
Allegati: parere fase Verifica PdR ambito 01RS01.pdf.p7m

Protocollo n. 38907 del 17/06/2021 Oggetto: COMUNE CENTALLO OGGETTO: D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4, DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931. PDR IN AREA 01RS01 DEL PRGC DI CENTALLO. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE AMBIENTALE. ##### Per una corretta lettura dei files firmati digitalmente in formato .p7m, quali quelli trasmessi, non è sufficiente il programma ADOBE READER, ma, è necessario installare un software di lettura, scaricabile gratuitamente on line al seguente indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica> #####



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445211 – Fax 0171.445990
CE/ar

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
CENTALLO (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3-2021

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

PdR in area 01RS01 del PRGC di Centallo.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 25.05.2021 con prot. di ric. n. 33950, considerato che:

- Ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione Regionale del 29 Febbraio 2016 n. 25-2977, la Provincia si pronuncia formulando osservazioni di competenza, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per i piani urbanistici ed i loro strumenti attuativi;
- la Provincia è tenuta ad esprimere la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e valutare l'ammissibilità degli interventi in campo ambientale, formulando eventuali osservazioni. A tali osservazioni il Comune, quale Autorità competente, individuato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., attraverso l'Organo Tecnico appositamente costituito, può controdedurre;
- all'Organo Tecnico comunale compete l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato;
- la Provincia, concluso l'iter di competenza, non si pronuncia in merito al parere finale espresso dall'Organo Tecnico comunale e non ha competenze sulle autorizzazioni edilizie;
- per quanto attiene alle scelte di pianificazione urbanistica relative agli oggetti di variante, prettamente di interesse comunale, che non interferiscono con specifiche previsioni, opere o beni di proprietà provinciale si precisa che la Provincia di Cuneo non ha competenze in merito.

a seguito esame della relativa documentazione si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità della Provincia, presa visione della documentazione trasmessa, non ritiene porre osservazioni, l'intervento in oggetto non riguarda strade di competenza provinciale.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Protezione Civile:

Coordinamento fra pianificazione urbanistica e piani di protezione civile – indicazioni.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” ha definitivamente sancito il necessario raccordo tra la pianificazione urbanistica e quella in materia di protezione civile (Art. 18, comma 3: “*i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti*”).

Con riferimento alla materia della “difesa del suolo” la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 rileva la necessità che il Piano di protezione civile sia coerente con il quadro della pericolosità e del rischio evidenziati nel PRG, risultando a tal fine necessario che a seguito dell'adeguamento del PRG al PAI o a seguito di successive varianti, l'Amministrazione comunale predisponga e approvi, ovvero verifichi, il proprio Piano comunale di protezione civile.

Come previsto dalla DGR sopra richiamata le previsioni urbanistiche devono essere compatibili rispetto alle effettive condizioni di pericolosità idraulica ed “idrogeologica” (frane / dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia / conoidi / valanghe) nonché sismica con l'obiettivo di non aggravare l'esistente livello di rischio né pregiudicare la possibilità di riduzione di tale livello. Questo nel rispetto della normativa associata alle classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999) ed in coerenza con il quadro del dissesto di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) così come aggiornato dagli elaborati geologici redatti a supporto degli strumenti urbanistici di adeguamento già approvati.

Si evidenzia al riguardo come gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del Rischio di alluvione del PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 2/2016) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI (al fine di coordinare PAI e PGRA è stata approvata la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V con DPCM 22 febbraio 2018, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 5/2016; la Regione Piemonte ha successivamente approvato le relative disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico con DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018) e inoltre costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile (Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 4/2015).

In relazione alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili nelle zone soggette a pericolosità “geologica” si richiamano le indicazioni fornite nell'Allegato A, Parte I - paragrafo 7 della medesima DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Con riferimento agli invasi “di competenza regionale” ancora la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 contempla la valutazione delle aree del territorio comunale considerabili a rischio per deflussi causati dall'eventuale collasso degli sbarramenti artificiali; tali valutazioni, ove disponibili, non hanno effetti sulla determinazione delle classi di pericolosità geologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, ma si intendono a supporto del piano di protezione civile.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici si rileva come gli studi di Microzonazione Sismica (MS) – inclusi fra gli elaborati degli “studi geologici” a supporto degli strumenti urbanistici per i comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3 oppure finanziati attraverso il fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 – costituiscano, ove disponibili, un elemento conoscitivo di supporto alla pianificazione comunale in materia di protezione civile soprattutto con riferimento all'individuazione di:

- edifici strategici e rilevanti, sistemi infrastrutturali;
- aree di emergenza (Indicazioni operative del CDPC rep. N. 1099 del 31/03/2015).

Nei Comuni in cui gli studi di MS sono finanziati attraverso il suddetto fondo per la prevenzione del rischio sismico, ai medesimi studi è associata l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) che fornisce informazioni sugli elementi che garantiscono l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale; le analisi della CLE devono essere recepite in sede di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

Infine nelle zone interessate dalla presenza di stabilimenti "a rischio di incidente rilevante" si applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015; a tal fine è prevista la redazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR) o, in assenza della sua adozione, il parere tecnico del CTR. Per gli aspetti di protezione civile viene predisposto dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (PEE).

La Regione Piemonte, con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, ha approvato le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" ove sono contenute le indicazioni operative sulla materia del rischio industriale, oltre che per la redazione dell'ERIR, anche per la fase di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione nell'ambito della procedura VAS (Valutazione Ambientale strategica). Con riferimento alle procedure di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica per l'analisi del rischio industriale devono essere prese in considerazione, oltre agli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", anche le altre attività produttive / artigianali di interesse da identificarsi secondo le indicazioni contenute nelle medesime Linee guida.

Ovviamente deve essere assicurato il raccordo del Piano comunale di protezione civile con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) e in fase di predisposizione o aggiornamento dello stesso Piano comunale è necessario tenere conto, in un'ottica di condivisione, degli elementi pertinenti risultanti dall'analisi del rischio industriale in fase di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica sopra citati.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Acque:

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche **non necessitano** della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Pianificazione:

Il Piano di recupero proposto prevede la ricomposizione volumetrica, previa demolizione, di due blocchi di fabbricati ricadenti in area residenziale di interesse storico artistico ambientale (01RS01), posta nel concentrico del Comune.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area di intervento ricade nel Centro Storico.

Il nucleo storico di Centallo è classificato dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale di rango C, di media rilevanza regionale.

Il P.T.C.P. (art. 2.13, delle norme di attuazione), prevede la tutela e valorizzazione dei centri storici, orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi:

- a) tutela e valorizzazione dei centri storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni che li relazionano agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari, ed alle principali infrastrutture;
- b) considerazione unitaria dei centri storici come complesso generato da una stratificazione di interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che non rilevano singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio;
- d) tutela e valorizzazione dei centri storici minori privi di edifici di valore architettonico ma che rilevano per il valore d'insieme;

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

Considerato che il Piano di recupero comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRGC a norma dell'art. 24 comma 1, si rammenta il rispetto degli adempimenti previsti all'art. 40, comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate si ritiene, per quanto di competenza, che la previsione in oggetto possa **non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Risso

Segreteria Comune di Centallo

Da: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it
Inviato: mercoledì 23 giugno 2021 14:09
A: comunecentallo.cn@legalmail.it
Oggetto: RILASCIO PARERE AMBIENTALE - proposta Piano di Recupero di Libera iniziativa Via Ospedale angolo Largo Vico e Via Crispi AMBROGIO Silvano e Carla#7779389#
Allegati: P_PRecup Verif VAS_Via Ospedale ang Via Crispi_Ambrogio S e C_23.6.21.pdf.p7m; segnatatura.xml

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ASLCN1

Numero di protocollo: 69944

Data protocollazione: 23/06/2021

Segnatatura: ASLCN1|23/06/2021|0069944|P



Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

📠 (+39) 0171 1865276

✉ sisp@aslcn1.it

Cuneo, 23/06/2021

Al Responsabile

Ufficio Tecnico - Area Edilizia Urbanistica
del Comune di
CENTALLO

Oggetto: Verifica preventiva assoggettabilità V.A.S. della proposta di Piano di Recupero di Libera iniziativa in Centallo - Via Ospedale angolo Largo Vico e Via Crispi – Proponenti: AMBROGIO Silvano e Carla - **Trasmissione Parere Ambientale.**

Con riferimento all'istanza in oggetto, inviata da Codesto Comune con nota prot. n. 7619/2021 del 24/05/2021, pervenuta in data 25/05/2021, prot. ASL n. 58461-58463, si ritiene, per quanto di competenza, che il Piano di Recupero proposto possa prescindere dalla procedura di V.A.S..

Trattandosi di un intervento relativo a immobili inseriti in Centro Storico e contigui ad altri edifici, si ritengono opportune le seguenti raccomandazioni:

- dovranno essere adottate efficaci azioni mitigative atte a tutelare gli insediamenti esistenti nelle immediate vicinanze dai possibili impatti generati dalla fase di cantiere (es. polveri, rumori, ecc.);
- occorrerà tener conto dell'assetto degli edifici limitrofi e/o adiacenti esistenti, considerando la salvaguardia ed evitando la compromissione di eventuali diritti di terzi (in merito ad es. a luci e aperture, distanze da camini e comignoli, ecc.).

Il parere dell'ASL sul progetto edilizio definitivo, in forza della L.R. 3/2013, viene di norma sostituito dall'asseverazione da parte del professionista incaricato il quale, quindi, dovrà garantire il rispetto dei regolamenti locali, delle norme regionali e statali e delle norme tecniche vigenti assicurando in ogni locale – in funzione della specifica destinazione d'uso – idonei requisiti igienico sanitari (altezza minima, superficie aero-illuminante naturale, difesa dall'umidità del suolo, servizi igienici sufficienti, ecc.) e di sicurezza ai fini della prevenzione dell'infortunistica domestica (sicurezza impianti, scale, parapetti).

Per eventuali informazioni, referente istruttoria: Bassi Simonetta (Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sede di Cuneo - C.so Francia n. 10 - Tel. 0171 450 158).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore

Dr. Domenico MONTÙ

*Il presente documento è firmato digitalmente e inviato
tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

Segreteria Comune di Centallo

Da: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
Inviato: venerdì 16 luglio 2021 11:52
A: comunecentallo.cn@legalmail.it
Oggetto: Protocollo n. 00065241/2021 del 16/07/2021 Codice Ente: arpa_to Codice Aoo: ARPA
Allegati: Allegato senza titolo 03387.htm; Comune di Centallo PdR zona 01RS01.pdf; segnatura.xml

Piano di Recupero edilizio, di libera iniziativa, di fabbricati residenziali e commerciali zona 01RS01. Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Richiesta contributo di competenza

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale;
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).



Prot. n. **65241 del 16/07/2021**

trasmesso esclusivamente via PEC a:

comunecentallo.cn@legalmail.it

Comune di Centallo
Via Francesco Crispi, n.11
12044 Centallo (CN)

Rif. Vs. prot. n. 7619/2021; prot. Arpa n. 48248/2021

DoQui: CN004061/ARPA – B2.04 – Comune di Centallo – H10_2021_01056/ARPA – B2.04 – Piano di Recupero edilizio, di libera iniziativa, di fabbricati residenziali e commerciali zona 01RS01

OGGETTO: Piano di Recupero edilizio, di libera iniziativa, di fabbricati residenziali e commerciali zona 01RS01
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Richiesta contributo di competenza

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e al fine di rendere la consulenza e il supporto tecnico-scientifico ai sensi della normativa regionale vigente alle Amministrazioni chiamate a formulare i previsti atti, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza, come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Per il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Marcello Morello
Data: 16/07/2021 10:36:10

Il Funzionario Istruttore
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it



STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest"

Struttura Semplice H.10.02 "Attività di Produzione Sud Ovest"

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2021_01056
Risultato atteso: B2.04

Comune di Centallo – Provincia di Cuneo

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Piano di Recupero edilizio, di libera iniziativa, di fabbricati residenziali e commerciali zona 01RS01**

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi


Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211

dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it



3. Caratteristiche degli impatti potenziali della proposta urbanistica espresse sulla base della documentazione presentata

Considerando che il progetto prevede l'inserimento di attività commerciali quali negozi, bar/pizzeria/ristorante, si chiede di garantire il corretto inserimento delle attività indicate nel contesto residenziale, al fine di evitare un disturbo in ambito acustico ai vicini recettori sensibili. A tal proposito, si chiede di definire in maniera oculata le zone da adibire all'eventuale carico-scarico merci, nonché i punti di installazione degli impianti tecnologici dedicati al raffreddamento/raffrescamento delle attività commerciali.

Si ricorda inoltre che gli eventuali dehors a servizio delle attività indicate dovranno rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

In merito a quanto indicato per le acque meteoriche, in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e per una maggiore tutela della falda superficiale, non particolarmente profonda, sarebbe opportuno evitare l'utilizzo di pozzi perdenti per lo smaltimento delle stesse. Si chiede quindi di valutare un sistema di smaltimento diverso da quello indicato, considerando altresì la possibilità, ove tecnicamente possibile e non determini, appunto, problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, di prevedere adeguati sistemi per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche: tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;

Relativamente alle previste operazioni di demolizione, si chiede di verificare preventivamente la presenza di sostanze pericolose (quali amianto) ed il loro corretto smaltimento/gestione secondo la normativa vigente.

Oltre alle misure di mitigazione indicate nel documento tecnico analizzato che, se non ancora effettuato, si chiede di inserire nelle NdA, si indica quanto segue:

- Prevedere almeno il 30% di superficie da mantenere permeabile e mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si consiglia di valutare, ove possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, soluzioni tecniche tese a favorire la permeabilità delle superfici, prevedendo pavimentazioni drenanti (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi e strade a bassa frequentazione) e limitando l'uso del manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- Per le aree a verde, utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive¹ che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi

¹ D.G.R. n. 24-9076 del 27 maggio 2019 *Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".*

- contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- Prevedere la presenza di reti fognarie separate (ovvero una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, ove tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - Documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
 - In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
 - In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
 - In sede di progettazione, seguire i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017² (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarte del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia che non è stata eseguita la verifica di compatibilità di quanto proposto con il PPR: si ricorda che la Giunta Regionale ha adottato una nuova versione del PPR con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017) e che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 è stato adottato il "Regolamento regionale recante: *"Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."*

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla proposta di Piano di Recupero in oggetto, considerando che il progetto è volto al recupero e alla riqualificazione di fabbricati esistenti a destinazione residenziale/commerciale (i quali già attualmente sono interessati da suddette destinazioni d'uso), si ritiene che quanto previsto non apporti modifiche alla situazione ambientale attuale tali da determinare nuove e significative fonti di pressione sul territorio.

Si chiede tuttavia di tenere in debita considerazione i contenuti del presente contributo tecnico.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

² Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)